



## IL TRIBUNALE DI BRESCIA

### Sezione spec. Impresa

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Alessia Busato	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento ex art. 2409 c.c. iscritto al n. 15911/2019 V.G. relativo alla società Corneliani s.p.a.

Letti gli atti e i documenti del procedimento, osserva quanto segue

1.- I ricorrenti sono titolari, congiuntamente, di una partecipazione pari al 47,5% del capitale sociale della Corneliani s.p.a.; Cristiano Corneliani ed Elisa Corghi sono anche amministratori della società.

A mezzo di ricorso ex art. 2409 c.c. essi denunciano “gravi irregolarità” nella gestione della società, asseritamente imputabili agli amministratori Stefano Ferro, Robert William Bostock, Andrea Jayne Davis, Nicola Ferraris e Paolo Montironi, nominati dal socio di controllo Sarti Holdings (Italy) s.r.l. (oltre che all'ex amministratore delegato, da poco cessato dalla carica e nominato direttore generale), le quali avrebbero determinato e comunque aggravato “un rilevantissimo danno alla Società” e sarebbero altresì “foriere di ulteriori gravi pregiudizi”.

I ricorrenti premettono che fino al 2016 la società, fondata nel dopoguerra come impresa a capitale familiare e attualmente operativa, attraverso diverse partecipate, in Italia, Europa, Asia e Stati Uniti d'America, è stata interamente posseduta dai due rami familiari facenti capo, rispettivamente, a Carlalberto Corneliani (insieme ai due figli, Sergio e Maurizio) e a Claudio Corneliani, scomparso nel 2010 (i figli Cristiano e Corrado). Nel 2016, la famiglia Corneliani ha deciso di aprire il capitale sociale a un investitore esterno, individuato nel fondo di private equity Investcorp; l'operazione, eseguita nel giugno 2016, ha previsto: *i*) l'acquisto da parte di Investcorp, tramite la “società veicolo” Sarti Holdings (Italy) s.r.l. (di seguito, “Sarti”), di tutte le azioni (pari al 50% del capitale sociale) di proprietà del ramo della famiglia composto da Carlalberto, Maurizio e Sergio Corneliani; *ii*) l'accordo tra Sarti e l'altro ramo della famiglia Corneliani (composto da Cristiano e Corrado, con l'ingresso di Stefano Corneliani, figlio di quest'ultimo: di seguito, i “soci Corneliani”) avente ad oggetto un apporto di nuovo capitale da parte di Sarti per un ammontare di 20 milioni di euro - con conseguente diluizione



della partecipazione dei soci Corneliani - accompagnato da pattuizioni parasociali volte a mantenere in capo a questi ultimi una serie di diritti e “protezioni” attinenti sia alla governance della società sia alla futura eventuale valorizzazione (mediante cessione) della propria partecipazione. In fase di perfezionamento dell'accordo, Investcorp/Sarti ha chiesto e ottenuto di limitare l'iniziale iniezione di capitale a 3 milioni di euro, sufficienti per raggiungere la maggioranza di circa il 51%, posticipando l'apporto dei restanti 17 milioni (già deliberati nell'ambito di un aumento di capitale scindibile) entro il giugno 2021.

Gli accordi parasociali tra Sarti e i soci Corneliani, riflessi nelle disposizioni dello statuto sociale, riservano a Sarti il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori (6 su 9) e dei sindaci (2 su 3), garantendo ai soci Corneliani il diritto di nominare i restanti componenti degli organi sociali (tra cui il presidente del collegio sindacale).

I ricorrenti sostengono che sino al 2016 - anno in cui Investcorp ha effettuato il proprio investimento nel capitale della società - quest'ultima era un'azienda “perfettamente sana, solida e profittevole”, con valore intrinseco “indiscutibile e ben noto anche a Investcorp”, che non aveva, infatti, richiesto garanzie sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sulla sua attività, impegnandosi a sottoscrivere la restante parte dell'aumento di capitale scindibile deliberato (€ 17 milioni) al medesimo prezzo per azione (€ 8) pagato per il versamento della prima tranche; lamentano che da quel momento sarebbe iniziata una “progressiva e finora inarrestabile” distruzione di valore, “frutto di una gestione pervicacemente irregolare, negligente e dissennata”, che avrebbe condotto la società a una situazione di gravissima crisi, sia sul piano economico-finanziario sia su quello dell'organizzazione aziendale.

Imputano, quindi, agli amministratori espressione del socio di maggioranza di aver omesso di predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, soprattutto in funzione della rilevazione e prevenzione della crisi d'impresa e di aver altresì mancato di attivarsi a fronte delle plurime segnalazioni effettuate dai restanti membri del consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale.

Le carenze lamentate riguardano, nello specifico:

- a) i sistemi di rilevazione delle informazioni economico-finanziarie e di elaborazione dei dati previsionali, inidonei secondo i ricorrenti a fornire agli amministratori una rappresentazione seria e credibile dell'andamento economico-finanziario della società e della sua prevedibile evoluzione;
- b) i presidi organizzativi nell'ambito di funzioni essenziali, quali soprattutto le funzioni di controllo interno, commerciali e di amministrazione e finanza, lasciate scoperte o pericolosamente accorpate, con commistione tra ruoli “operativi” e ruoli “di controllo”;



c) le procedure di controllo interno.

Da tali criticità sarebbe dipesa, con riferimento a importanti investimenti (in particolare quelli finalizzati all'apertura di punti vendita a Roma, Londra e in Cambogia: cfr. ricorso, pag. 38-39 e pag. 42) l'elaborazione da parte delle strutture commerciali e di quelle amministrative di informazioni e proiezioni economico-finanziarie erronee e fuorvianti, con conseguente approvazione da parte del c.d.a. di operazioni rivelatesi dannose per la società in quanto fonte di significativi extra-costi; l'inadeguatezza degli assetti e dei processi della struttura commerciale avrebbe altresì impedito al c.d.a. di intercettare e tempestivamente risolvere criticità sorte con importanti partner commerciali (quali la catena di grandi magazzini spagnola El Corte Inglés e il partner arabo UAE Trading: cfr. ricorso pag. 40-41), anche in questi casi con grave danno economico per la società.

A tali gravi carenze degli assetti organizzativi e amministrativi della società i resistenti, "pur avvertiti più volte, fin dal maggio 2018, dagli amministratori di 'minoranza'" non avrebbero saputo porre rimedio con interventi tempestivi ed efficaci, accorgendosi della crisi aziendale con grave ritardo e predisponendo, da ultimo, un piano c.d. di ristrutturazione (denominato "Turnaround Plan", approvato a maggioranza dal c.d.a. nella riunione del 10 settembre 2019) giudicato inadeguato e non rispettoso delle best practices comunemente accolte in materia anche dal collegio sindacale (i ricorrenti richiamano, sul punto, la comunicazione del collegio sindacale del 19 settembre 2019); tale piano, inoltre, sarebbe stato presentato dal direttore generale, ex a.d., Ferrando, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori e alla stampa in mancanza di poteri e di preventiva autorizzazione da parte del c.d.a. (circostanza che, oltre a integrare ulteriore "irregolarità gestionale", rivelerebbe ancora una volta l'inadeguatezza degli assetti di governance della società).

Tutto quanto sopra esposto, i ricorrenti chiedono che il tribunale ordini un'ispezione dell'amministrazione della società, avente in particolare ad oggetto l'adeguatezza dei suoi assetti organizzativi, amministrativi e contabili, soprattutto nella prospettiva della tempestiva rilevazione della crisi e/o della perdita della continuità aziendale, con conseguente adozione di "ogni altro provvedimento ritenuto necessario od opportuno al fine di eliminare le gravi irregolarità denunciate ... e quelle ulteriori che dovessero essere accertate (anche mediante la sopra indicata ispezione)".

Si è costituita nel procedimento la società a mezzo di curatore speciale nominato dal tribunale, "riservando all'esito delle deduzioni dei controinteressati ogni presa di posizione".

Si sono altresì costituiti a mezzo di un'unica difesa tecnica gli amministratori Stefano Ferro, Robert William Bostock, Andrea Jayne Davis, Nicola Ferraris e Paolo Montironi, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano; sempre in via pregiudiziale, gli amministratori



resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto censure formulate nei riguardi di alcuni soltanto dei membri del c.d.a. e non dell'intero organo collegiale; hanno, infine, rilevato in limine la inattualità della misura richiesta, stante la nomina di un nuovo amministratore delegato intervenuta successivamente al deposito del ricorso e prima della sua notifica, con deliberazione unanime dell'assemblea.

Nel merito i resistenti hanno contestato le avversarie allegazioni in fatto e diritto, premettendo una ricostruzione storica dell'andamento economico della società ante 2016 antitetica rispetto a quella offerta dai ricorrenti e negando che la società abbia perso valore per effetto della gestione dell'attuale c.d.a.; i resistenti hanno imputato alla gestione aziendale anteriore all'ingresso di Sarti le inefficienze organizzative e di governance che il nuovo c.d.a. avrebbe solo "ereditato", evidenziando le "enormi difficoltà" dallo stesso incontrate nella predisposizione e attuazione di più adeguati assetti organizzativi a causa delle opposizioni degli amministratori "di minoranza".

Dedotta, in ogni caso, l'insussistenza dei requisiti di grave irregolarità previsti dall'art. 2409 c.c. con riferimento a ciascuna delle censure mosse ex adverso e criticato l'uso strumentale del procedimento azionato dalla controparte, i resistenti hanno chiesto al tribunale di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque rigettarlo; in subordine, hanno chiesto la sospensione del procedimento, con contestuale assegnazione al nuovo amministratore delegato del compito di esaminare e valutare gli assetti organizzativi della società e di presentare, nel termine fissato dal tribunale, apposita relazione sull'adeguatezza di tali assetti e sugli eventuali interventi compiuti e/o da compiere.

All'udienza del 10.1.2020 il collegio ha proceduto all'audizione degli organi sociali (vedi, in particolare, le dichiarazioni rese dai componenti del collegio sindacale); all'esito, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e il tribunale si è riservato di decidere.

2.- Vanno, in primo luogo, respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dai resistenti.

2.1.- Quanto alla competenza territoriale, il procedimento è stato correttamente radicato dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia ex art. 3, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 168/2003: la società ha, infatti, sede legale in Mantova, città compresa nel distretto della Corte d'appello di Brescia.

A Mantova si trovano, peraltro, lo stabilimento e, soprattutto, gli uffici amministrativi della Corneliani s.p.a. - come dichiarato in udienza dai membri del collegio sindacale, che hanno riferito di loro accessi periodici "ai locali dell'impresa in Mantova, via Panizza", volti alla verifica dell'"elaborazione del piano ex art. 67 L.F."

Vi è, dunque, perfetta coincidenza - reale, non meramente presunta - tra sede legale e sede effettiva della società; né tale corrispondenza può considerarsi superata dalla circostanza - invocata dai resistenti



- che, a partire dal 2018, le riunioni del c.d.a., del collegio sindacale e le assemblee si sono svolte “normalmente” a Milano. Come emerge dall’esame dei relativi verbali prodotti in atti (cfr. docc. 6/13-44, 7/1-2, 9 di parte resistente e docc. 6, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 30, 38-41 di parte ricorrente), le riunioni in questione si sono tenute, in larga parte, presso studi legali o notarili e, in alcuni casi, presso lo showroom della società: a Milano non risultano, invece, presenti uffici amministrativi della società, dovendosi pertanto escludere che in tale città sia collocato stabilmente il centro dell’attività direttiva, organizzativa e di coordinamento dei fattori produttivi dell’impresa (Cass. n. 6886/2012).

2.2.- Va, altresì, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto “nei confronti” di alcuni soltanto degli amministratori e non dell’intero organo collegiale.

Giova, al riguardo, ricordarsi - per quanto noto - che il procedimento ex art. 2409 c.c., quale procedimento di volontaria giurisdizione, non viene instaurato “contro” soggetti che dovrebbero rivestire la qualifica di convenuti, essendo finalizzato a promuovere l’interesse oggettivo della società di cui si sospetti l’irregolare gestione: oggetto di denuncia al tribunale sono le gravi irregolarità gestorie, obiettivamente individuate, mentre gli organi sociali risultano titolari di una posizione giuridica qualificata suscettibile di essere incisa solo indirettamente ad opera dell’emanando provvedimento.

Sotto tale profilo, pur essendo garantita agli amministratori le cui condotte siano oggetto di denuncia la facoltà di far valere nel procedimento le proprie ragioni, sia personalmente, sia tramite difesa tecnica, tra i partecipanti al procedimento non si instaura un contraddittorio funzionale alla definizione con efficacia di giudicato di situazioni giuridiche soggettive contrapposte, sicché gli stessi non assumono la qualità di parti in senso sostanziale, bensì in senso meramente processuale (Cass. n. 1571/2009; Cass. n. 30052/2011).

In quanto potenzialmente in grado di fornire informazioni utili ad addivenire a una più ponderata soluzione, amministratori e sindaci sono, in ogni caso, i soggetti che l’Autorità Giudiziaria è chiamata a “sentire” prima di adottare la propria decisione.

La presenza di un consiglio di amministrazione non implica, per altro verso, che le decisioni assunte a maggioranza dei suoi membri siano soggettivamente riferibili, quali gravi irregolarità, sempre e comunque a tutti i componenti, così da richiedere la necessaria individuazione del “soggetto passivo” della denuncia nell’organo amministrativo globalmente considerato<sup>1</sup>.

Nel caso in esame, come evidenziato dai ricorrenti e riconosciuto dagli stessi resistenti, il c.d.a. vede al suo interno una marcata contrapposizione tra amministratori espressione del socio di maggioranza e

---

<sup>1</sup> Ciò non significa, peraltro, che il procedimento abbia la finalità di determinare singole colpe o responsabilità, avendo esclusivamente la funzione di ripristinare la regolare amministrazione societaria.



amministratori espressione della minoranza, i quali hanno, in plurime occasioni, manifestato il proprio dissenso in merito a determinazioni assunte dalla maggioranza.

Non pare, pertanto, in concreto incompatibile con la presenza di un organo amministrativo collegiale la denuncia di gravi irregolarità mossa nei riguardi di una parte soltanto dei componenti - segnatamente, quella espressione del socio di maggioranza - atteso che le censure concernono condotte omissive/commissive imputate selettivamente a detto "gruppo" di amministratori.

2.3.- I resistenti hanno, infine, eccepito in limine la inattualità della misura richiesta, in ragione della nomina di un nuovo amministratore delegato intervenuta successivamente al deposito del ricorso e prima della sua notifica, con deliberazione unanime dell'assemblea.

Ritiene il collegio che il profilo attenga al merito: l'attualità delle irregolarità censurate e il potenziale danno per la società costituiscono, infatti, requisiti per l'accoglimento del ricorso ex art. 2409 c.c., il quale, come noto, ha natura e finalità *latu sensu* cautelari, in quando diretto all'emanazione di provvedimenti disposti nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, che si esauriscono in misure (appunto) cautelari e provvisorie (cfr. Cass. n. 30052/2011 e Cass. n. 6615/2005).

3.- Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

3.1.- Presupposto della denuncia ex art. 2409 c.c. è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei loro doveri, idonee ad arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

Le condotte che possono formare oggetto di denuncia sono solo quelle gravemente contrarie a obblighi di legge o di statuto, restando, invece, preclusa la censura ex art. 2409 c.c. di scelte di merito criticate sotto il profilo della loro opportunità o convenienza; le condotte in oggetto possono consistere in fatti commissivi od omissivi, purché connotati di attualità, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti censurati abbiano esaurito i loro effetti; il procedimento mira, infatti, al riassetto amministrativo e non ha finalità immediatamente sanzionatorie (ex multis, App. Milano 27.2.1992; App. Cagliari 13.2.2004).

Le gravi irregolarità devono, infine, caratterizzarsi - quantomeno - per potenzialità lesiva nei riguardi della società (o di una sua controllata) ed essere, quindi, idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività sociale. Va, conseguentemente, esclusa l'applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull'attività sociale.

L'espressa introduzione del requisito in esame, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a



perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non interrotti, fonte di danno per la società. Così facendo - si è detto - il legislatore ha inteso spostare l'interesse protetto da quello generale (corretto funzionamento della società) a quello, proprio dell'ente e dei suoi soci (non vedere compiuti dall'organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l'attività sociale).

3.2.- Poste tali premesse, deve nella specie escludersi che il ricorso posseda i requisiti di tempestività e attualità richiesti dalla legge.

Con riferimento al primo profilo, le irregolarità imputate agli amministratori nella predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società sono dagli stessi ricorrenti fatte risalire al giugno 2016, momento in cui Investcorp ha effettuato il proprio investimento nel capitale della Corneliani e in cui, a detta dei ricorrenti medesimi, avrebbe avuto inizio “una progressiva e finora inarrestabile distruzione di valore, frutto di una gestione pervicacemente irregolare, negligente e dissennata”, tale da condurre “la Società a una situazione di gravissima crisi, sia sul piano economico-finanziario sia su quello dell'organizzazione aziendale” (cfr. ricorso, pag. 11<sup>2</sup>); “da oltre un anno” gli amministratori espressione dei soci di minoranza avrebbero, inoltre, identificato le “gravi carenze degli assetti organizzativi della Società”, segnalandole al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale e chiedendo l'adozione delle “opportune misure di correzione” (cfr. ricorso, pag. 18).

Per come descritta dagli stessi ricorrenti, dunque, l'“inadeguatezza” degli assetti organizzativi della società (cfr. ricorso pag. 13), più che costituire l'esito di specifiche irregolarità gestorie poste in essere in tempi attuali o recenti dagli amministratori espressione del socio di maggioranza, avrebbe carattere addirittura strutturale, risalendo (quanto meno) all'ingresso di Investcorp nella compagine sociale.

La reazione dei ricorrenti appare, per ciò solo, intempestiva.

A connotare di attualità l'iniziativa dagli stessi assunta non vale nemmeno il riferimento alla gravità della crisi aziendale che ha recentemente colpito la società, la cui risoluzione non può, all'evidenza, essere rimessa allo strumento del controllo giudiziario offerto dall'art. 2409 c.c.

---

<sup>2</sup> A tale analisi storica si contrappone quella offerta dai resistenti, secondo cui “la attuale situazione finanziaria” in cui versa la società (esaurimento cassa al 31.12.2019) nascerebbe “dal progressivo assorbimento di cassa derivante: (i) dai non buoni risultati dovuti al momento di mercato, che sta vivendo una severa contrazione acuita dalla scarsa marginalità, nell'ambito di una azienda che fino ad oggi non è riuscita a invertire un trend negativo che si trascina dal 2012 e che l'attuale socio di maggioranza ha ereditato; (ii) dagli investimenti fatti per dotare la società dei necessari strumenti informatici, attraverso l'introduzione di nuovi sistemi (SAP e Tagetik cui già si è fatto cenno) proprio al fine di migliorare gli assetti amministrativi non sufficientemente adeguati della vecchia gestione (di cui facevano parte i ricorrenti, quali soci e amministratori); (iii) dall'incremento dei costi sostenuto proprio per dotare la società di quei presidi e di quella organizzazione di cui oggi i ricorrenti lamentano l'imperfezione (ma che erano ben carenti sotto la loro gestione”.

In assenza del bilancio chiuso al 31.12.2016 (agli atti risultano depositati unicamente i bilanci al 31.12.2015 e al 31.12.2018) ogni valutazione in ordine alla situazione economico-patrimoniale della società al momento dell'ingresso di Investcorp appare preclusa.



Al contrario, il fatto stesso che la società versi oramai in “una situazione di gravissima crisi, sia sul piano economico-finanziario sia su quello dell’organizzazione aziendale” induce a ritenere già consumata la potenzialità lesiva che lo strumento azionato mirerebbe ad inibire, secondo le esigenze rappresentate dagli stessi ricorrenti (verificare a mezzo di ispezione l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, “soprattutto nella prospettiva della tempestiva rilevazione e prevenzione della crisi d’impresa”), rendendo in ogni caso inattuale la misura richiesta.

Sotto altro, dirimente, profilo, va evidenziato che il presente procedimento è stato instaurato in pendenza dell’operazione di fusione già deliberata (cfr. verbale di assemblea straordinaria di Corneliani s.p.a. del 31.10.2019 sub doc. 9 di parte resistente) tra il socio di maggioranza Sarti Holdings (Italy) s.r.l. e la Corneliani s.p.a., al perfezionamento della quale seguirà l’incorporazione della storica società italiana nella società veicolo del fondo d’investimento, con conseguente assorbimento della struttura organizzativa e amministrativa oggetto delle odierne censure in quella della società incorporante.

Ad oggi non si ha notizia che tale operazione abbia trovato la resistenza attiva dei soci di minoranza (la cui facoltà di impugnativa pare, peraltro, condizionata dal contenuto dei patti parasociali del 17 giugno 2016<sup>3</sup>: cfr. doc. 3 di parte ricorrente) o l’opposizione dei creditori sociali (per la quale il termine è scaduto in data 17 gennaio 2020).

Il tempo tecnico della richiesta ispezione andrebbe, pertanto, a maturare in un momento - successivo al perfezionamento della fusione - in cui gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili oggetto delle lamentate carenze sarebbero inevitabilmente mutati.

Per il difetto di attualità dello strumento azionato depone, ulteriormente, la circostanza che, dopo il deposito del ricorso e prima della sua notifica, è stato dall’assemblea dei soci riunitasi il 2 dicembre 2019 (cfr. doc. 7/2 di parte resistente) nominato all’unanimità un nuovo amministratore delegato nella persona del dott. Brandazza: le deleghe gli sono state conferite nel successivo consiglio di amministrazione tenutosi in pari data (cfr. doc. 6/43 di parte resistente).

Fintanto che non avrà esecuzione la deliberata fusione, il nuovo a.d. sarà dunque chiamato, ex art. 2381, co. V, c.c. a curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, riferendone periodicamente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale (cfr. artt. 2381, co. III e 2403 c.c.).

---

<sup>3</sup> In base al paragrafo 8.3., lettera (B), di tali accordi, “le Parti si impegnano: (i) ad esercitare i propri diritti e le proprie prerogative quali soci e amministratori della Società al fine di consentire il perfezionamento della Fusione a condizione che (a) prima dell’avvio del procedimento di legge al fine del perfezionamento della Fusione, Sarti UK aderisca integralmente e incondizionatamente al presente Accordo di Investimento, (b) la Fusione sia perfezionata senza pregiudizio alcuno per la Società, le Controllate ed i rispettivi soci, e (c) Sarti UK non divenga e non possa divenire, a seguito della Fusione, titolare ... (ii) di una percentuale del capitale sociale della Sarti post-Fusione superiore a quella precedente detenuta da Sarti nella Società pre-fusione (qualora la Fusione sia diretta)”.



Al riguardo, giova rimarcarsi che il consiglio di amministrazione tenutosi in data 17 dicembre 2019 (cfr. doc. 28 di parte resistente e doc. 48 di parte ricorrente), ha deliberato (con il voto favorevole anche degli amministratori espressione del socio di minoranza) l'immediato conferimento all'a.d. dei "poteri per il progressivo aggiornamento del sistema di deleghe e procure, in funzione dei mutamenti dell'organizzazione ... già intervenuti e che si renderanno necessari nel prosieguo", con riferimento, "inter alia, alla divisione delle funzioni operative da quelle di controllo e rendiconto".

Induce, da ultimo, ad escludere l'attualità delle esigenze poste alla base dell'ispezione richiesta il dato, pacifico tra le parti, che la società veda i suoi organi regolarmente funzionanti: il consiglio di amministrazione si riunisce con una periodicità più che mensile, il collegio sindacale vigila in maniera costante, formulando osservazioni scritte (cfr. docc. 5, 37 e 45 di parte ricorrente) e svolgendo "verifiche serrate ... anche mediante accesso ai locali dell'impresa" (come emerso in sede di audizione collegiale), l'assemblea ha, come visto, recentemente deliberato all'unanimità la nomina dell'a.d.

Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.

4.- L'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dai resistenti, di carattere meramente defatigatorio, costituisce adeguata ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il tribunale, visto l'art. 2409 c.c., respinge il ricorso proposto da Corrado Corneliani, Cristiano Corneliani, Stefano Corneliani ed Elisa Corghi per la denuncia di gravi irregolarità nella gestione della Corneliani s.p.a.; compensa per intero fra le parti le spese del procedimento.

Brescia, 21.1.2020

Il presidente  
dott. Raffaele Del Porto

